

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 Marzo 1990

N. 1210 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE L.R. "Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro"

L'anno millenovecento novanta il giorno ventuno del mese di marzo
 alle ore 10,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
 si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) LIA Cesare	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓		27) LIUZZI Francesco	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) MANSUETO Nicola	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) MARIELLA Vito	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓		30) MARINELLI Fernando	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓		31) MARROCCOLI Tommaso	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
8) BIANCO Stefano	✓		33) MARZO Corradino	✓	
9) BORGIA Franco	✓		34) MASSAFRA Isabella	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) MASTRANGELLO Giovanni	✓	
11) BRUNO Antonio	✓		36) MONFREDI Angelo	✓	
12) CAVALLO Antonio	✓		37) OCCHIOFINO Nicola	✓	
13) CIANNAMEA Leonardo	✓		38) PAOLUCCI Roberto	✓	
14) COLASANTO Giuseppe	✓		39) PICCIGALLO Benito	✓	
15) CONVERTINO Cosimo	✓		40) PIZZICOLI Michele	✓	
16) CROCCO Antonio	✓		41) PUGLIESE Girolamo	✓	
17) DI CAGNO Nicola	✓		42) RIZZO Marcello	✓	
18) DI GIOIA Pasquale	✓		43) ROSSI Angelo	✓	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		44) SAPONARO Francesco	✓	
20) DIRODI Nicola	✓		45) SELLERI Gilberto	✓	
21) FAZIO Lorenzo	✓		46) SIMONE Mauro		✓
22) FESTINANTE Luigi	✓		47) STRAZZERI Marcello		✓
23) FORTUNATO Loris		✓	48) TARRICONE Luigi	✓	
24) GODELLI Silvia	✓		49) TEDESCO Alberto	✓	
25) IAFRATE Zenone	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che sesto argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro", a seguito dei rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7.11.1989 con delibera n. 1084.

(Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Tedesco).

Dà la parola alla Cons. Massafra, relatrice per la II Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente, informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di "riapprovazione", è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 40 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro"

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità della Commissione)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (legge n. 903 del 9.12.1977) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.

2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 2

(Attribuzioni)

1. La Commissione, in ordine alle finalità di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale

**Consiglio Regionale
della Puglia**

riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare, sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro;

- b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;
- c) propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;
- d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:
 - promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
 - proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;
 - fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;
 - promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;
- e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione;
- f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;
- g) promuove progetti e interventi intesi:
 - ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate;
 - ad espandere l'accesso delle donne al lavoro;
 - a sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;

Consiglio Regionale della Puglia

- h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;
- i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;
- l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti locali, nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;
- m) promuove un'adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

2. Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 3

(Rapporti di collaborazione)

1. La Commissione, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, sviluppa rapporti di collaborazione:
- a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna e con tutti gli organismi internazionali operanti nel settore;
 - b) con il Comitato nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al D.M. 8.10.82 e con la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;
 - d) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre Regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della Puglia;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- e) con gli istituti di ricerca e le università della Regione, anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 4

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da:
 - 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale;
 - 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno due anni di operatività nella regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
 - 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
 - 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;
 - 1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;
 - il Consigliere di parità nominato presso la CRI;
 - l'Assessore al Lavoro o, su sua delega, il Coordinatore del Settore Lavoro.

2. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

Consiglio Regionale della Puglia

3. Ogni proposta di candidatura deve essere corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R. 23.6.1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.

5. In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 giorni, su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria e con le stesse modalità previste per la elezione.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti, nonché i funzionari responsabili dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, della Formazione Professionale e del Lavoro.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 5

(Durata, funzionamento e sede della Commissione)

1. La Commissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la Presidente nonché due Vice Presidenti.

2. Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

4. La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5. Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.
6. Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.
7. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
8. La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, dell'apporto di esperti esterni.
9. Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.
10. La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al Lavoro, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonché un funzionario con compiti di segretario.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 6

(Attività della Commissione)

1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.
2. La Commissione, inoltre, predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro

**Consiglio Regionale
della Puglia**

e la trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la trasmissione ai Consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

3. I componenti della Commissione hanno diritto di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

4. Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della L.R. 12.8.1981, n. 45.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 7

(Obbligo alla riservatezza)

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 8

(Collegio per le pari opportunità)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione, nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:

- a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità, con funzioni di coordinamento;
- b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per le pari opportunità.
 3. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.
 4. Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni sottoelencate:
 - a) fornire pareri e consulenze di cui alla lett. d) del precedente art. 2;
 - b) elaborare codici di comportamento, previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.
 5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.
- (approvato a maggioranza)*
6. In caso di particolare urgenza, il termine è ridotto a quindici giorni.
 7. Il Collegio dura in carica cinque anni.
 8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. 12.8.1981, n. 45.

(approvato maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990:

Consiglio Regionale
della Puglia

PARTE II - SPESA -

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
<u>Variazione in aumento:</u>		
Cap. 0953035 (c.n.i.) "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro"	100.000.000	100.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
Cap. 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione -spesa corrente".	100.000.000	100.000.000

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Alberto Tedesco)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig.ra Silvana Vernola)